



Il Prefetto della Provincia di Siena

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il provvedimento prot. n. 7368 del 19/04/2024 con il quale l'Amministrazione Provinciale di Siena ha autorizzato lo svolgimento della Competizione Ciclistica denominata “**3° Trofeo Castello d’Albola 3^a Coppa Rocca di Montemassi**” organizzata da ASD Pol. Tripetotolo, con sede a Lastra a Signa (FI) in via Livornese n. 108 per il giorno **29 aprile 2024**, che si intende richiamato;

VISTA l'istanza della Società organizzatrice datata 02/04/2024;

VISTO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei comuni di Monticiano, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Monteriggioni, Castellina in Chianti e Radda in Chianti, che si allega;

RITENUTO di dover disporre, conformemente alla circolare n. n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285) e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione per il giorno **29 aprile 2024**, in occasione della competizione sopraindicata. La sospensione riguarderà tutti e due i sensi di marcia e il percorso esterno al centro abitato, secondo le modalità riprodotte nella crono-tabella di marcia che forma parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. n.300/A/6989/20/116/1/1 del 29.9.2020, la competenza ad adottare il provvedimento di sospensione della circolazione stradale nei tratti ricadenti nel centro urbano è da ricondursi in capo al Sindaco, ai sensi dell’art.7 comma 1 del CdS.

In ciascun punto del percorso ricadente nel territorio della provincia di Siena la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. I concorrenti fuori corsa, resi edotti di ciò dall’organizzazione, saranno tenuti al rispetto di tutte le norme del codice della strada. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a **15 minuti** calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- ✓ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- ✓ è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- ✓ è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di



Il Prefetto della Provincia di Siena

impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- ✓ è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- ✓ Ciascun Comune, nell'adottare il provvedimento di sospensione della circolazione stradale dei tratti del centro urbano eventualmente interessati dalla manifestazione, si coordini con il contenuto del presente atto;
- ✓ gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- ✓ la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12, D. Leg.vo 30.4.92, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con Determina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente modificato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministero dell'Interno del 5 febbraio 2024 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 08/03/2024;
- ✓ dovranno essere costantemente presidiate, da personale abilitato, le intersezioni stradali e gli accessi privati che intersecano le strade che formano il percorso della gara, per il lasso di tempo in cui vige la sospensione temporanea della circolazione, al fine di segnalare efficacemente, ed in modo inequivocabile, agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti, dovrà, inoltre, essere garantita un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso;
- ✓ gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione e verificheranno il rispetto di tutte le prescrizioni imposte;
- ✓ l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di assistenza e informazione all'utenza delle arterie stradali mentre gli enti proprietari delle strade interessate predisporranno una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della gara in

AREA III –SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO, AFFARI LEGALI, CONTENZIOSO E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

Piazza Duomo nr. 9 53100 Siena

Tel 0577 201518 pec: protocollo.prefsi@pec.interno.it



Il Prefetto della Provincia di Siena

modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

L'Amministrazione Provinciale di Siena e i Comuni di Monticiano, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Castellina in Chianti e Radda in Chianti, vorranno pubblicare la presente ordinanza sui rispettivi albi pretori *on-line*.

Siena, data firma digitale

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
(Amalfitano)

Alla Questura di Siena
Ai Comuni di Monticiano, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Castellina in Chianti e Radda in Chianti
Servizi di Polizia Municipale
Al Comando Provinciale Carabinieri di Siena
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Siena
Ai Comandi Compagnie Carabinieri di Siena – Poggibonsi - Montalcino
Alle Stazioni Carabinieri, Monticiano, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Castellina in Chianti e Radda in Chianti
Alla Sezione Polizia Stradale di Siena
Alla Provincia di Siena - Ufficio Competizioni Sportive
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena
Alla U.S.L. Toscana Sud Est Siena – Coordinamento 118
All' ANAS – Area Compartmentale Toscana - FIRENZE (anas.toscana@postacert.stradeanas.it)
Alla ASD Polisportiva Tripetetolo (pec: pol.tripetetolo@pec.it)